

## Progettazione

### Coordinamento sicurezza, stop alle gare al massimo ribasso

di Mauro Salerno

31 Ottobre 2023

L'Anac da ragione **all'Oice** contro l'Anas e chiarisce che non si tratta di attività standardizzate

NT+ Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus

L'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione non ha la natura di servizio standardizzato e dunque non può essere affidata con una gara al massimo ribasso. Con questa motivazione l'Autorità nazionale anticorruzione ha dato ragione all'associazione delle società di ingegneria e architettura **(Oice)** [rispondendo all'istanza di precontenzioso promossa contro la scelta dell'Anas di affidare un servizio di coordinamento della sicurezza di importo del valore di 174.115 euro](#) (dunque superiore alla soglia di 140mila euro che impone la gara) puntando solo sul prezzo, senza alcuna richiesta legata alla qualità della prestazione.

Innanzitutto l'Autorità ricorda come il nuovo codice regola l'assegnazione di questo tipo di appalti (articolo 108, commi 2 e 3). In particolare il Dlgs 36/2023 stabilisce che sono aggiudicati esclusivamente con il criterio i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro. «È stato quindi previsto da parte del legislatore un vincolo di aggiudicazione per gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura superiori a certe soglie». «L'articolo 108, comma 3 - continua l'Anac - riconosce, invece, alle Stazioni appaltanti la facoltà di utilizzare il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per gli appalti ad alta intensità di manodopera».

L'Autorità bocchia la ricostruzione dell'Anas secondo cui l'attività di coordinamento della sicurezza sarebbe un servizio standardizzato. Prima di tutto perché «ripetività e standardizzazione costituiscono attributi che mal si conciliano con le prestazioni di servizi di ingegneria e architettura atteso che, come rilevato dalla giurisprudenza, la loro ingegnerizzazione comprende attività che richiedono un patrimonio di cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate, o la ideazione di soluzioni progettuali personalizzate» E poi perché «contrariamente a quanto affermato dalla Stazione appaltante, anche in relazione all'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione appaiono certamente individuabili criteri di valutazione (ad es. le caratteristiche e modalità di espletamento del servizio, i tempi e la frequenza di presenza del coordinatore sul cantiere, i rapporti con la Stazione appaltante e la Direzione Lavori ecc.) idonei a rendere un'offerta preferibile ad un'altra».

#### Premi record ai maxi-ribassi

Altro caso finito sotto i riflettori delle società di ingegneria riguarda la procedura promossa da un comune ligure, il vincolo dell'affidamento all'offerta economicamente più vantaggiosa è rispettato solo formalmente. Qui l'escamotage è quello di premiare con il massimo punteggio possibile le proposte di sconto comprese tra l'80 e il 100%. Tenendo conto che spesso nelle gare di progettazione i punteggi attribuiti a curriculum e relazione metodologica spesso di equivalgono è chiaro che a fare la differenza molte volte è proprio la percentuale di ribasso. E premiare chi propone sconti oltre l'80% la dice lunga sulle attese rispetto alla qualità delle prestazioni. «E' evidente che si punta a risparmiare sul progetto (che vale nulla rispetto al resto) - dicono all'associazione -. Noi da sempre proponiamo che il prezzo debba valere al massimo 20 punti su 100, che si debba applicare il punteggio-soglia tecnico e fare riferimento, come dice anchel' Anac, alle formule cosiddette "bilineari" che tendono a disincentivare gli eccessivi ribassi».